

riore a quello che potrà essere assegnato a qualcuno dei professori che lo seguano nell'ordine d'anzianità della classe e del grado cui presentemente appartengono.

Per gli effetti della disposizione precedente non sarà però tenuto conto degli aumenti sessennali del decennio.

Ma non essendo presente l'onorevole Mantica, questo articolo s'intende abbandonato.

Veniamo ora all'articolo 50 nel testo concordato tra Ministero e Commissione:

« All'applicazione della presente legge, in relazione al numero dei posti di ruolo determinati dall'articolo 13, saranno assunti in servizio col grado di straordinario, nell'ordine qui sotto indicato e nelle residenze che si renderanno di volta in volta vacanti, e fino a che tutti siano stati immessi nel ruolo:

« a) coloro che abbiano ottenuto in concorsi ancora in vigore la eleggibilità a reggente, nell'ordine delle rispettive graduatorie, siano o non siano stati già assunti come incaricati;

« b) gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo » che abbiano ottenuto per concorso la eleggibilità a incaricati, nell'ordine di precedenza stabilito dalla loro assunzione in servizio; però gli incaricati fuori ruolo di materie letterarie nei ginnasi inferiori, forniti di laurea e assunti in servizio prima dell'anno scolastico 1902-1903, saranno chiamati, nell'ordine stabilito dalla loro assunzione in servizio, prima dei classificati nel concorso bandito il 24 luglio 1903;

« c) gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo, che pur non avendo preso parte a concorsi posseggano il titolo legale di abilitazione all'insegnamento;

« d) gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo, che, pur non possedendo titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, abbiano il voto favorevole di una ispezione che il Ministero farà eseguire entro sei mesi dalla loro domanda.

« La promozione ad ordinario degli incaricati fuori ruolo che saranno assunti in servizio come straordinari in forza degli alinea a) e b) non sarà subordinata alle condizioni di ispezioni, rapporti e parere del Consiglio superiore prescritte dall'articolo 5.

« Gli attuali incaricati fuori ruolo che abbiano ottenuto per concorso la eleggibilità a reggente ed abbiano prestato servizio per tre o più anni consecutivi dopo il concorso, saranno promossi ordinari dopo due anni dall'applicazione della presente legge.

« Gli attuali incaricati fuori ruolo conservano, finchè non siano ammessi in ruolo, il diritto ad un incarico in classi aggiunte non aventi carattere di stabilità a norma dell'alinea 2° articolo 13, con la retribuzione di cui godono attualmente, purchè questa non superi lo stipendio di straordinario del ruolo corrispondente ».

Intorno a questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Giaccone, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Alla lettera b) dopo le parole: gli incaricati fuori ruolo, aggiungere: comandati o supplenti.

Alla lettera c) sostituire il comma seguente:

c) gli incaricati fuori ruolo, i comandati e i supplenti aventi due anni di lodevole insegnamento, che pur non avendo preso parte a concorsi, posseggano il titolo legale d'abilitazione all'insegnamento.

Alla fine dell'articolo aggiungere:

Gli insegnanti di cui alle lettere a), b), c) s'intendono confermati nell'ufficio e nella sede in modo definitivo ».

L'onorevole Giaccone ha facoltà di parlare.

GIACCONI. Nei lavori preparatorii dell'articolo 19 della legge per lo stato giuridico degli insegnanti l'onorevole ministro e la Commissione accettarono l'emendamento, che io con alcuni colleghi aveva anche allora proposto, tendente a mettere a paro degli incaricati fuori ruoli i cosiddetti *supplenti* o auto-supplenti, come li ha chiamati l'amico Credaro, ed i *comandati*; e l'articolo così emendato fu approvato dalla Camera. Ora, non essendosi trovato a poche sedute di distanza, poichè dal giugno ad ora le sedute furono poche, ripetuta nell'articolo 50 della legge per la condizione economica degli insegnanti questa stessa disposizione, ad alcuni colleghi ed a me è parso che si dovessero ricordare anche in quest'articolo i *supplenti* e *comandati* regolando la loro condizione in armonia al disegno di legge per lo stato giuridico: cioè alla lettera B quelli che hanno ottenuto la eleggibilità per concorso; ed alla lettera C quelli che non avendo preso parte a concorsi avessero però due anni di lodevole insegnamento, poichè questa è la condizione che si era richiesta allora. Ora però, poichè vedo all'articolo 51, concordato un emendamento il quale tende a comprendere in esso anche il precedente e quindi anche l'articolo 50 per quanto concerne questi supplenti e comandati; così io, che non faccio mai questione di forma, ritirerei